



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI
SERBIA, CON ALLEGATO, FATTO A BELGRADO IL 21 MARZO 2023

Art. 6 (Accordo)

Apporti finanziari

1. Gli apporti finanziari dei coproduttori di entrambe le Parti possono coprire i costi totali di ciascuna coproduzione da una quota minima del 20% (venti per cento) ad una massima dell'80% (ottanta per cento). Gli apporti finanziari devono comprendere un'effettiva partecipazione tecnica, creativa e artistica proporzionale alla partecipazione finanziaria. 2. Le Autorita' competenti possono, in via eccezionale e di comune accordo, approvare la riduzione della quota minima di partecipazione finanziaria al 10% (dieci per cento) del costo totale della coproduzione di cui al comma 1. 3. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore serbo sia costituito da due o piu' imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non puo' essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

Versione in vigore dal 27 maggio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023
Estremi	Legge 14 maggio 2024, n. 65
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-65-2024/accordo-art-6>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it